

788/2010

Sentenza N. 788

Anno 2010
Reg. Gen. 1803/2007
Cronol. 1899
Repart. 11/15/10
In decis. li 12-3-2010
Decisa il 15-4-2010
Deposit. li 14-6-2010



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
costituita dai signori:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1) Dott. ALFREDO LAURINO | Presidente |
| 2) Dott. GUIDO LIBRINO | Consigliere |
| 3) Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO | Consigliere |

Oggetto

res. f. amm. l. ite
ex l. n. 201/2009

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1803/07 del R.G. trattata in decisione
nell'udienza collegiale del 12.3.2010 e promossa in questo grado

DA

MINISTERO DEI TRASPORTI, (Cod. Fisc. 80212950580),
MINISTERO DELLA DIFESA, -c.f. 80238390589- nonché, per quanto
occorrer possa, il MINISTERO DELL'INTERNO, -c.f. 80202230589-
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i suoi uffici
legalmente domiciliati.

Appellanti

CONTRO

SABATINI LA ROCCA ALESSANDRO, nato a Palermo il
10.07.1968 ed ivi residente Via Di Giovanni Filippo 103 - c.f.
SBTLSN68L10G273N -

CASO.it

SABATINI LA ROCCA Marcello, nato a Palermo il 10.11.1970, ed ivi residente Via Domenico Di Marco 9 - c.f. SBTMCL70S10G273H - ed ivi elettivamente domiciliati in questa Via Emerico Amari n.140 presso lo studio dell'Avv. Francesco Macchiarella dal quale sono rappresentati e difese giusta mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione.

Appellati Appellanti incidentali

E

LA ROCCA MARIA TERESA, nata ad Alcamo il 26.02.1943 e residente a Palermo in Corso Vittorio Emanuele N. 57 -c.f. LRCMTR43B66A176U -e

LA ROCCA DAVINIA, nata a Palermo il 25.11.1946, ed ivi residente Piazzale Del Fante 49 - c.f. LRCDVN46S65G273T - in qualità di eredi legittime di La Rocca Vincenzo e D'Angelo Maria ed ivi elettivamente domiciliate in questa Via Emerico Amari n.140 presso lo studio dell'Avv. Francesco Macchiarella dal quale sono rappresentate e difese giusta mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione.

Appellati - Appellanti incidentali

E

D' ALFONSO GIUSEPPA, nata a Messina il 03-12-1939 e residente in Palermo Via Aquileia 37 - c.f.:DLFGPP39T43F158V-

D'ALFONSO MARIA ROSARIA, nata a Gela il 26-10-1946 e residente in Palermo Via G Macherione 14 -c.f.: DLFMRS46R66D960O-

CROCE MARIA ROSA, nata a Genova il 04-12-1935 e residente in Tortona (AL) Via Ernesto Guala 1 -c.f. : CRCMRS35T44D969Z- anche quale crede della defunta madre Bidone Angela,- rappresentate e difese, per procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonino Todaro, presso il cui studio in Palermo, via F. Brunelleschi n.II, eleggono domicilio
Appellati

E

GIOVAGNOLI ANNA (vcd. Volanti), nata a Santarcangelo Di Romagna il 22-04-1930 e residente a Rimini Via Circonvallazione Occidentale 22 -c.f. GVGNNAT00621304D-

VOLANTI CARLA nata a Rimini 02-09-1956 e residente a Mornago (VA) Via Dante Alighieri 4 -c.f. VLNCRL56P42H294T-

VOLANTI FABIO, nato a Rimini 03-04-1962 e residente a Firenze Via Dei Della Robbia 82 -c.f. VLNFBA62D03H294D-

quali agiscono ed intervengono al presente procedimento anche nella loro qualità di unici e legittimi Eredi (come da certificato di stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotti, in originale, ai docc. allegg. 1 e 2) del signor Edo Volanti, deceduto nelle more del giudizio di primo grado (segnatamente in data 7/12/2000, come da certificato di morte prodotto, in originale, al doc. alleg. 3), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Zanzi del Foro di Varese, nonché dall'avv. Vanessa Fallica, presso lo studio della quale, in Palermo, Via Ricasoli, 59, sono elettivamente domiciliati, giusta delega a margine della comparsa di costituzione.

Appellati - Appellanti incidentali

E

DE LISI ANTONINO, nato a Palermo il 07/08/1953, C.F. DLSNNN53M07G273W, in proprio e nella qualità di erede dei sigg.ri De Lisi Eraldo e Matraccia Anna Maria, residente in Palermo Largo Primavera n. 9 ed ai fini del presente giudizio ivi elettivamente domiciliato in via Libertà n. 203/B presso lo studio dell'Avv. Eliana Magnasco lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

Appellato - Appellante incidentale

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -c.f.
80188230587-

Conclusioni delle parti

Per gli Appellanti:

Voglia la Corte

accolga la presente impugnazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo - e previa sospensione della stessa all'esito dell'udienza che si chiede sia fissata per l'esame dell'istanza cautelare - rigetti le domande tutte originariamente proposte, dagli odierni appellati La Rocca Vincenzo, D'Angelo Maria, La Rocca Alessandro, La Rocca Marcello, D'Alfonso Giuseppa, D'Alfonso Maria Rosaria, Bidone Angela, Croce Maria Rosa, Volanti Edo, Giovagnoli Anna in Volanti, Volanti Carla Maura, Volanti Fabio, De Lisi Eraldo, Matraccia Anna Maria e De Lisi Antonino, condannandoli in solido al pagamento di diritti ed onorari di

causa, oltre le spese prenotate a debito, nella misura liquidata dall'ufficio che cura la tenuta del campione.

Concludono per il rigetto degli appelli avversari.

Per La Rocca Alessandro e c. :

Voglia la Corte

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

Rigettare la richiesta di inibitoria della sentenza di primo grado giacché non ne ricorrono i motivi;

Riformare la sentenza impugnata riconoscendo in favore dei Fratelli

La Rocca Alessandro e Marcello un risarcimento pari a quanto dagli stessi richiesto in primo grado in ossequio ai parametri previsti da consolidata giurisprudenza in materia di sinistri mortali e ciò in applicazione comune e/o alternativa del disposto degli artt. 2043 e 2050 c.c.;

In via subordinata confermare la condanna nei confronti dei Ministeri appellanti nella misura prevista nella sentenza impugnata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2043 c.c.;

Confermare per il resto la sentenza impugnata;

Condannare i Ministeri appellanti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello nella misura che ci si riserva di quantificare nella depositanda nota spese.

Per La Rocca Teresa e c. :

Voglia la Corte

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

Rigettare la richiesta di inibitoria della sentenza di primo grado giacché non ne ricorrono i motivi;

Confermare la condanna nei confronti dei Ministeri appellanti nella misura prevista nella sentenza impugnata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2043 c.c.;

Confermare per il resto la sentenza impugnata;

Condannare i Ministeri appellanti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello nella misura che, ci si riserva di quantificare nella depositanda nota spese.

Per D' Alfonso Giuseppa e c.:

Voglia la Corte

dichiarare che è cessata la materia del contendere tra le signore D'Alfonso Giuseppa, D'Alfonso Maria Rosaria e Croce Maria Rosa, anche quale erede di Bidone Angela e i Ministeri, dei Trasporti, della Difesa e dell'Interno, con compensazione delle spese.

Per Giovagnoli Anna e c.:

Voglia la Corte

respinta ogni contraria eccezione ed istanza:

- rigettare l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Palermo n.10157/2007, resa in data 1° aprile 2007, e, per l'effetto, confermare (all'occorrenza anche in parziale riforma della precitata sentenza, in forza degli specifici motivi sopra dedotti) la responsabilità nell'evento del Ministero della Difesa, del Ministero dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, in quanto la sciagura aerea occorsa ad Ustica il 27 giugno 1980 al DC 9 Itavia e la

conseguente morte di Marco Volanti, sono da imputarsi alla condotta commissiva c/o omissiva dei precitati Enti;

- per l'effetto, in (parziale) riforma della sentenza stessa, in accoglimento dell'appello incidentale all'uopo interposto dagli appellati, condannare predetti Ministeri, o quelli che tra tali enti

saranno ritenuti responsabili, all'integrale risarcimento in favore degli odierni appellati di tutte le ragioni di danno (patrimoniali e non patrimoniali) dagli stessi patite, quali devono quantificarsi in non

meno di € 2.000.000,00, di cui *iure proprio* € 1.200.000,00, e,

segnatamente, € 500.000,00 ciascuno a favore dei genitori della

vittima Anna Giovagnoli e Edo Volanti (e per questi, deceduto nelle

more del giudizio di primo grado, ai di lui eredi, nelle quote indivise

devolute per legge) e di € 150.000,00 ciascuno a favore dei signori

Carla Volanti e Fabio Volanti (fratelli della vittima), nonché, *iure*

hereditatis € 800.000,00; danni per la cui liquidazione, anche in altra

maggiore o minore misura, gli appellati direttamente si rimettono al

prudente apprezzamento della Corte, anche in via equitativa; oltre

rivalutazione e interessi;

- condannare altresì i predetti Ministeri al pagamento in favore degli

appellati dell'ulteriore somma, da determinarsi dall'Ecc. ma Corte

adita, ex art. 137 D.Lgs. 209/2005, a titolo di risarcimento del danno

da lucro cessante, direttamente subito dalla vittima e trasmesso,

sempre *iure successionis*, agli eredi odierni appellati; oltre

rivalutazione ed interessi, come per Legge;

- condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli

111

CASSO

it

onorari del presente grado di giudizio.

Per De Lisi:

Voglia la Corte

disattesa ogni avversa e contraria istanza,
confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo in
persona del Giudice, Dott. Di Leo in data 01/04/2007 n. 10157/07,
fatto salvo quanto richiesto in via incidentale,
in via incidentale, in accoglimento del motivo di appello spiegato,
condannare i Ministeri appellanti, in via solidale, al pagamento in
favore del concludente della somma di euro 1.000.000,00 o di quella
maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di ragione, oltre
svalutazione ed interessi.


Con vittoria di spese ed onorari di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1.4-4.5.2007, il Tribunale di Palermo condannava il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti al pagamento della somma di € 150.000,00, ciascuno, in favore di Alessandro e Marcello La Rocca, nonché al pagamento della somma di € 80.000,00, ciascuno, in favore di Vincenzo La Rocca e Maria D'Angelo, a titolo di risarcimento del danno per la morte di Gaetano D'Angelo, padre dei primi e figlio dei secondi, deceduto nell'incidente aereo verificatosi il 27.6.1980, nei cieli di Ustica.

Il Tribunale condannava, ancora, le predette Amministrazioni al pagamento della somma di € 80.000,00, ciascuno, ad Edo Volanti ed ad Anna Giovagnoli e di € 20.000,00 ciascuno, a Carla Mastra ed a Fabio Volanti, rispettivamente genitori e fratelli della vittima Marco Volanti, della somma di € 80.000,00 ciascuno, ad Eraldo De Lisi e ad Anna Maria Maraccia e di € 20.000,00 ad Antonino De Lisi, rispettivamente genitori e nonni, nonché fratello e zio delle vittime Elvira De Lisi ed Alessandra Parisi, ed, infine, di € 80.000,00 in favore di Angela Bidone e di € 20.000,00 ciascuno in favore di Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso e di Maria Rosa Croce, familiari superstiti di Salvatore D'Alfonso, della moglie Maria Grazia Croce e dei figli minori Francesca e Sebastiano.

Dopo aver qualificato notorio il fatto che il disastro aereo di Ustica, in cui perirono i congiunti degli attori originari e degli intervenienti, era stato causato da un missile, il primo giudice riteneva che tale conclusione era supportata dagli indizi numerosi, gravi e concordanti, analiticamente esposti nella sentenza del GOA di Roma, ed aggiungeva che doveva, pure, ritenersi assodato che l'abbattimento dell'aereo di linea era avvenuto nell'ambito di



GOA SSO

it

un'attività NATO, come dimostrato dall'attività di copertura e depistaggio posta in essere da apparati dello Stato, nel corso dei tentativi di far luce nella vicenda.

Il Tribunale affermava che, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che l'abbattimento del DC 9 era avvenuto per l'azione di un aereo straniero, la responsabilità dei Ministeri della Difesa e di quello dei Trasporti si coglieva sul piano dell'omissione di controllo e di prevenzione, mentre nel caso in cui si fosse optato per l'ipotesi di una tragica fatalità (c.d. fuoco amico), nell'ambito dell'attività NATO, doveva ritenersi applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 cc, con conseguente prova a carico delle Amministrazioni, prova che, lungi dall'esser fornita, era stata da loro, consapevolmente, omessa.

A tale stregua, il primo giudice affermava la responsabilità dei "Ministeri convenuti" e la escludeva per la Presidenza del Consiglio, effettuava, poi, la "taxatio" in via equitativa, e regolava le spese, secondo il criterio legale della soccombenza.

Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, in via principale i Ministeri dei Trasporti, della Difesa e dell'Interno, ed in via incidentale Alessandro e Marcello La Rocca Sabatini, e, unitamente a Teresa e Davinia La Rocca, anche, quali eredi dei defunti genitori Vincenzo La Rocca e Maria D'Angelo, nonché Antonino De Lisi, anche quale erede di Eraldo De Lisi e Anna Maria Matraccia ed Anna Giovagnoli, Carla Maura e Fabio Volanti, anche, quali eredi di Edo Volanti.

Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso e Maria Rosa Croce, anche quale erede di Angela Bidone, si sono costituite in giudizio.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la causa è poi stata posta in deliberazione.



all'udienza collegiale del 12.3.2010, sulle conclusioni delle parti precisate e trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio, in relazione alla domanda risarcitoria proposta a seguito del decesso di Salvatore D'Alfonso, Maria Grazia Croce, Francesca e Sebastiano D'Alfonso, avendo i loro congiunti superstiti, Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso e Maria Rosa Croce, anche quale erede di Angela Bidone, espressamente formulato tali istanze, per aver ottenuto le provvidenze previste dalla L. n. 206/2004, ritenute pienamente soddisfattorie.

Va, quindi, esaminata, per il suo carattere prioritario, la censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle avverse domande formulate dalle Amministrazioni appellanti.

Al riguardo, va osservato che, se è vero che il Tribunale non la ha esaminata, di tal ché, la doglianza è, formalmente, fondata, nel merito l'eccezione è, tuttavia, infondata.

Il termine di prescrizione che va, nella specie, considerato non è, infatti, quello quinquennale, richiamato dagli appellanti principali, ma, come correttamente osservato dagli appellati, quello di quindici anni, ex artt. 2097, 3° co, cc e 449 cp, connesso alla fattispecie delittuosa di disastro aviatorio colposo, in tesi ravvisabile nel caso in esame, sicché, essendo il disastro avvenuto il 27.6.1980, ne consegue che nel 1990, in cui è stata notificata la citazione introduttiva del giudizio e sono stati spiegati gli interventi in giudizio, la prescrizione non era decorsa (essendo stato fatto riferimento al termine quinquennale, la questione della



CASO

it

sussistenza della responsabilità contrattuale -e del maggior termine di prescrizione-, su cui si sofferma la difesa dei congiunti di Marco Volanti, resta assorbita).

Con l'unico, articolato, motivo dedotto a sostegno del gravame principale, i Ministeri dei Trasporti e della Difesa nonché, il Ministero dell'Interno "per quanto occorra", lamentano che il primo giudice abbia fondato la propria decisione e li abbia condannati a risarcire il danno, ritenendo, erroneamente, "notorie" le circostanze che lo avrebbero causato, le quali, invece, "non hanno alcun reale e concreto riscontro" e "non dimostrerebbero in ogni caso la (loro) responsabilità".

In particolare, le Amministrazioni fanno rilevare che la sentenza del GOA di Roma, cui si è integralmente riportato il primo giudice, è stata riformata dalla Corte d'Appello di quella Città, che ha rigettato le domande proposte nei loro confronti dalla Compagnia aerea Itavia, in relazione alla sciagura di Ustica, proprio sul rilievo che il quadro probatorio non offriva elementi né a chiarire, con sufficiente certezza, le reali cause del disastro aereo, né ad individuare elementi di colpevolezza a carico di esse appellanti, e neppure di stabilire il nesso di causalità tra le eventuali omissioni loro addebitabili ed il determinarsi dell'evento dannoso.

Sotto altro profilo, le appellanti fanno rilevare che l'asserta attività di copertura e depistaggio, cui si accenna nell'impugnata sentenza, è insussistente, tenuto conto che le ipotetiche responsabilità di alcuni generali per i reati di alto tradimento erano state escluse in sede penale e, ad ogni modo, le menzionate attività non sarebbero state, in alcun modo, a loro riferibili.



I Ministeri, che evidenziano come l'impugnata sentenza sia totalmente carente in relazione all'accertamento dei fatti, affermano che sarebbe stato, invece, imprescindibile, per affermare la loro responsabilità, anche, ex art. 2050 cc, "l'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento nei suoi aspetti fattuali", e la successiva "individuazione e valutazione delle colpevoli omissioni di azioni (giuridicamente) doverose", che non potevano identificarsi col generico compito di assicurare la sicurezza del trasporto aereo e la cui adozione avrebbe potuto evitare "al di là di ogni ragionevole dubbio" il verificarsi dell'evento.

A tale stregua, i Ministeri appellanti insistono per essere assolti dalle avverse domande, sostenendo che, per la sua imprevedibilità e repentina, l'evento non avrebbe potuto essere evitato, tanto meno dal Ministero dei Trasporti, chiamato, solo, a compiti di vigilanza non implicanti attività di controllo diretto sullo spazio aereo e sui velivoli, circostanza che consentiva di escludere la loro responsabilità anche ove si fosse optato per l'ipotesi secondo cui il disastro sarebbe stato causato dall'esplosione di un ordigno imbarcato a bordo del DC 9 dell'Itavia.

Va rilevato, a questo punto, che Alessandro e Marcello Sabatini La Rocca, le germane Teresa e Davinia La Rocca, Antonino De Lisi nonché Anna Giovagnoli, Carla Maura e Fabio Volanti, nel resistere al gravame, hanno prospettato, in forma d'appello incidentale, l'applicabilità dell'art. 2043 cc, omessa dal primo giudice, mentre la Giovagnoli e consorti hanno, pure, richiamato la responsabilità contrattuale da contatto sociale e chiesto la condanna, anche, del Ministero dell'Interno.

CASO

it



Ora, premesso che, in relazione all' "an", solo quella proposta dalla Giovagnoli e dai Volanti costituisce un'impugnazione incidentale, limitatamente alla chiesta condanna del Ministero dell'Interno, su cui "infra", tendendo gli altri appelli alla conferma della sentenza impugnata, pur sulla scorta di differenti argomenti, osserva la Corte che l'appello principale dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti è infondato.

Mette conto di rilevare che gli argomenti dei detti appellanti sono, senz'altro, assimilabili a quelli svolti dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza che ha riformato la decisione del GOA, nel giudizio risarcitorio proposto innanzi al Tribunale di Roma dalla S.p.A. Aerolinee Itavia nei confronti dei Ministeri della Difesa, dei Trasporti e dell'Interno, alla quale, ha, invece, espressamente, rinviato la sentenza impugnata. Nelle more della rimessione della presente causa all'udienza collegiale, la decisione della Corte romana è stata cassata dalla Suprema Corte, che, con sentenza n. 10285 del 11.2.5.5.2009, la ha, appunto, ritenuta giuridicamente errata.

Anna Giovagnoli e consorti hanno adombrato che tale sentenza della Suprema Corte -che hanno allegato in copia alla comparsa conclusionale ed hanno, ovviamente, citato nelle loro difese- sarebbe qui vincolante, e, cioè, costituirebbe ben più che un precedente giurisprudenziale, in quanto relativa agli stessi fatti controversi. Per tale ragione, questa Corte ha ritenuto di attivare il contraddittorio sul contenuto della citata sentenza della Cassazione, circostanza di cui i predetti appellanti incidentali si sono, dunque, a torto, doluti, dato che, se il loro argomentare fosse vero, la sentenza, allegata informalmente alla comparsa conclusionale, costituirebbe una produzione documentale





effettuata, tardivamente, dopo la rimessione della causa al Collegio (cfr. sul punto, proprio, la stessa Cass. n. 10285/2009).

Resta da aggiungere che le argomentazioni svolte dai Ministeri, in esito all'invito di questa Corte, vanno qualificate, piuttosto che come una comparsa conclusionale tardiva (come sostengono gli eccipienti, alla quale hanno, comunque, replicato), come l'esplicazione del diritto di difesa degli appellanti, in ordine all'intervenuta decisione della Cassazione, sui temi controversi.

Ora, nonostante detta sentenza non costituisca, tecnicamente, un giudicato, non foss'altro perché relativa a soggetti diversi, questa Corte ritiene di doverla, senz'altro, condividere, non solo per la sua intrinseca autorevolezza, ma, anche, perché resa nell'ambito del giudizio risarcitorio promosso dalla Compagnia Itavia a seguito del disastro aereo di Ustica, giudizio che è, peraltro, connotato da un singolare parallelismo col presente: la sentenza qui impugnata rinvia, come si è detto, a quella del GOA di Roma, ed i motivi del gravame principale ripercorrono le argomentazioni della sentenza della Corte di Roma, che è stata cassata.

Nel merito, va rilevato che, non essendo stata riprodotta dal nuovo codice di procedura penale, la c.d. pregiudiziale penale, prima vigente, il processo civile risulta autonomo rispetto a quello penale, anche, in materia probatoria, vigendo nel processo civile la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Se, pertanto, il richiamo al principio dell'accertamento probatorio "oltre il ragionevole dubbio", effettuato dagli appellanti, non è pertinente, va rilevato che la certezza probabilistica, propria del giudizio civile, deve applicarsi, anche quando, come nella specie, vi sia un problema di scelta tra più ipotesi in ordine alla



CASSINO

it

ricostruzione del fatto, dovendo procedersi alla decisione della lite civile, secondo la soluzione che riceva comparativamente il maggior supporto logico sulla base degli elementi di prova disponibili, autonomamente valutati (così Cass. n. 10285/2009 cit., "melius re perpensa" rispetto all'"obiter dictum" contenuto nel precedente di questa Corte, citato dagli appellanti, la cui "ratio decidendi" era, peraltro, costituita dalla sussistenza di un giudicato interno).

In concreto, ^{che} va rilevato nel presente procedimento non sono stati acquisiti gli elaborati assunti nel procedimento penale, nonostante siano stati richiesti, su istanza di parte, dal GI di prime cure all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma con una prima ordinanza del 28.6.1990, reiterata svariate volte.

Contrariamente a quanto affermato dagli appellati, gli atti anzidetti non rientrano nel notorio. Se per notorio si intende un fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, ne consegue che il disastro aereo in sé, può qualificarsi notorio, ma di certo, tali non sono i risultati delle indagini tecniche svolte per accertarne le cause, che sono ciò che rilevano ai fini dell'autonoma valutazione dei fatti, qui dovuta. Né la facilità di accesso a detti documenti, tramite i motori di ricerca Internet, è, in sé, equivalente a detta consapevolezza.

E', però, vero che, in base ai principi che governano la prova civile, la decisione può fondarsi, in via esclusiva, sulla valutazione di elementi di fatto, acquisiti in sede penale, contenuti in una sentenza (cfr. Cass. n. 5009/2009), opzione che va qui, assunta, - anche tenuto conto dell'inutile richiesta di copia degli atti al GI penale- con riferimento, proprio, alla sentenza del GOA di Roma, in data 25.7-26.11.2003, cui si è espressamente riferito, facendola

propria, il Tribunale, ed i cui dati, ripresi dagli appellati nelle loro difese, non sono stati nella loro essenza, contestati dai Ministeri appellanti.

Dall'esame della citata sentenza, si desume, quindi, che la Commissione d'inchiesta tecnica-formale, disposta ex art 827 CN, ha rilevato che l'aereo dell'Itavia, su cui viaggiavano 77 passeggeri -tra i quali i congiunti degli appellati- e 4 membri dell'equipaggio, alle ore 18.59'45" era stabilizzato sulla rotta assegnata, e, dopo aver subito una "decompressione esplosiva", era precipitato in mare, senza superstiti. Le disposte indagini escludevano che vi fosse turbolenza nella zona dell'incidente ed i controlli del Registro Aeronautico Italiano sui DC 9 della flotta Itavia, relativi alla paratia di pressurizzazione ed alla fusoliera, avevano dato esito negativo, sicché, per la subitaneità dell'evento, la gravità dello stesso, l'alto livello di energia sviluppatasi all'interno dell'aeromobile, la Commissione ascriveva il disastro alla deflagrazione di un ordigno esplosivo, o collocato a bordo, prima della partenza, o proveniente dall'esterno.

La perizia radaristica, redatta dai periti Dalle Mese, Dondi, Tiberio, su incarico del GI del Tribunale di Roma, nel proc. penale n. 527/1984, attestava la chiara presenza di una traiettoria di un secondo velivolo, parallelo al DC 9, ad una distanza di 1.04 miglia.

Dall'esame dei nastri registrati da Fiumicino, la presenza di un velivolo sulla scia dell'aereo di linea, diventava plausibile, per le tracce di velivoli non identificati, ed era riferita, pure, da varie congruenti, testimonianze.

La perizia sulle cause dell'incidente, disposta il 29.9.1989 e demandata agli Ingegneri M. Blasi, R. Cerra, E. Imbimbo, L. Lecce, M. Migliaccio, non presentava conclusioni univoche,



CASO

it

ritenendo i primi due periti, Blasi e Cerra, che l'esplosione era intervenuta per la presenza di una bomba a bordo dell'aeromobile, e ritenendo gli altri tre componenti, Imbimbo, Lecce e Migliaccio, che l'incidente era stato causato dal lancio di un missile aria-aria a medio raggio (probabilmente una testata di guerra del tipo "Continuous Rod" non in dotazione all'Aeronautica Militare Italiana, all'epoca del fatto), da parte di altro velivolo, che, cento secondi dopo il lancio, scompariva dal radar Marconi, a seguito di una rapida manovra di salita. Era ritenuto possibile il coinvolgimento di un terzo velivolo apparso, per poco tempo, in vista al solo Radar Selenia, dopo l'incidente.

In base alla perizia medico legale, disposta il 27.9.1991, redatta dal Prof. G. Giusti, la morte dei passeggeri era avvenuta all'interno dell'aereo, nel momento in cui questo si era schiantato contro la superficie del mare, spezzandosi in molti frammenti, tenuto conto che non erano state rilevate tracce di esplosione o d'incendio sui corpi delle vittime, e che non vi era stata morte da annegamento.

La perizia sul contenuto del Cockpit Voice-Recorder, del Prof. G. Ibbia e dell'Ing. A. Paoloni, disposta il 12.10.1990, per stabilire se gli impulsi di rumore registrati fossero riconducibili a quelli di un rumore generato da uno scoppio e se quest'ultimo potesse esser determinato da un ordigno esplosivo all'interno o all'esterno, non aveva offerto elementi, tenuto conto che gli impulsi avevano natura elettrica e non acustica.

Le perizie metallografica-frattografica del 29.7.1994 e del 18.3.1995, a firma dei Prof. D. Firrao, R. Roberti e S. Reale, al fine di accertare la morfologia, il tipo delle fratture riscontrabili sulle parti recuperate dell'aeromobile e se fosse possibile riscontrare sui



reperiti Az 534 e Az 497 segni di deformazione a livello microcristallino e di altre fenomenologie riconducibili all'effetto di onde di pressione o di temperature o di altre eventuali cause, concludevano negando effetti conseguenti a breve distanza dai reparti.

Tanto premesso, va, anzitutto, osservato che gli elementi appena esposti escludono che il disastro aereo del 27 giugno 1980 sia dipeso da un cedimento strutturale del DC 9 I TIGI -che viaggiava sulla sua rotta, nel rispetto del piano di volo- tenuto conto che, in tale ipotesi, si sarebbe avuta una depressurizzazione, con l'entrata in funzione dell'impianto dell'ossigeno di emergenza, e sarebbe stato consentito l'atterraggio in condizioni di sicurezza (così, la relazione della Commissione d'Inchiesta cit.)

Circa le due opzioni formulate per individuare le cause della caduta dell'aereo, e cioè l'abbattimento ad opera di un missile, o l'esplosione interna, la Corte ritiene accertata, nel rispetto degli standards di prova sopra specificati, la prima, in adesione all'opinione di maggioranza contenuta nella perizia del settembre 1989, ed, in specie, in ragione delle seguenti circostanze, rilevate nel corso delle indagini peritali sui rottami dell'aereo, già esplicate nella sentenza del GOA di Roma e riprese dalle parti, che si condividono e che è necessario riportare:

- i tappetini sistemati sotto le poltrone dei passeggeri, all'interno del velivolo, quasi tutti recuperati, non presentavano tracce di esplosione, o combustione, ma tracce di azioni meccaniche violente con strappi in alcuni punti;

- una lampadina per l'illuminazione concentrata dall'alto risultava con bulbo in vetro integro;

Il CASO.it

- la coibentazione all'interno del rivestimento interno della fusoliera in ampie zone dove era stata messa a nudo, non presentava tracce di esplosione o di vicinanza di esplosione;
- nessuna maschera d'ossigeno risultava fuoriuscita dalla propria sede, tra quelle ritrovate;
- nessun cuscino o schienale recuperato ed analizzato recava segni di combustione per vicinanza a centri di esplosione;
- le traiettorie dei frammenti recuperati all'interno dei sedili e degli schienali non erano compatibili con la vicinanza di fonti esplosive ad alta temperatura;
- i relitti delle strutture interne della cabina di pilotaggio non evidenziavano di esser stati vicini ad una sorgente esplosiva, né ad una fonte di calore;
- gli impennaggi di coda del velivolo erano stati ritrovati sul fondo del mare integri al loro interno senza tracce di vicinanza a sorgenti esplosive;
- i motori dell'aereo non recavano segni di danno diversi da quelli prodotti dall'impatto violento con l'acqua;
- il bagagliaio principale del velivolo, in buona parte recuperato, non recava tracce di esplosione o combustione né di azione meccanica violenta sul rivestimento interno;
- era stato ritrovato integro un bulbo di vetro alloggiato in una lampada all'interno del bagagliaio principale;
- la parte inferiore dello sportello del vano bagaglio anteriore era stata trovata praticamente integra nella zona di rivestimento interno, privo di schiacciamento e/o combustioni;
- nella stessa parte erano stati trovati due fori con andamento dall'esterno verso l'interno, prodottisi a velocità superiori a quelle compatibili con l'impatto;

- erano stati ritrovati all'interno di cuscini e schienali alcuni frammenti del rivestimento esterno dell'aereo;

- i carrelli principali del velivolo erano stati ritrovati staccati al livello delle strutture di collegamento al velivolo integri nel loro complesso, senza segni di esplosione e/o di bruciature. Gli pneumatici erano risultati integri;

- anche il carrellino anteriore era stato trovato praticamente integro, privo di una ruotina, ma con l'altra completa di pneumatico integro;

- alcune macchie oscure con significative percentuali di carbonio amorfo, forse frutto di combustione, erano state ritrovate in più punti su superfici esterne del velivolo nella zona latero-anteriore

- le prove acustiche sul contenuto del Cockpit Voice Recorder, avevano consentito di valutare come esterni i rumori registrati (del microfono in cabina collegato al "voice recorder") qualche secondo prima dell'interruzione elettrica.

I predetti elementi non si conciliano con l'ipotesi di azioni violente all'interno dell'aeromobile, e fanno, senz'altro, ascrivere il precipitare dell'aereo all'abbattimento da parte di un missile (il tipo "Continuous Rod", indicato dalla maggioranza dei periti, aveva maggiori possibilità di non lasciare tracce), in considerazione, appunto: della traiettoria dall'esterno verso l'interno delle schegge rilevate, dell'assenza di tracce interne di esplosione sui particolari dell'aereo recuperati, dell'assenza di ustioni su tutti i cadaveri recuperati e della mancanza di tracce di CO e HCN nei polmoni e nel sangue di quelli sottoposti ad autopsia, del fatto che l'impulso acustico, antecedente l'interruzione completa dei circuiti elettrici, era simile, per forma e

IL CASO it

durata, a quelli provocati artificialmente, durante le prove, all'esterno del velivolo.

A tanto, va aggiunta la presenza di un altro velivolo lungo la stessa aerovia assegnata al DC 9 dell'Itavia, a ridotta distanza dallo stesso, segnalata dai radar, nonché la circostanza, desunta dai nastri registrati di Fiumicino, che intorno al volo del DC 9 vi fosse uno scenario alquanto complesso (tracce di velivoli non identificati), elementi che non si spiegano altrimenti, se non con uno scenario di guerra, non sembrando, appunto, verosimile che una bomba esploda su un aereo di linea (nell'anno 1980 e su una rotta nazionale), proprio mentre lo stesso veniva utilizzato come schermo da un velivolo non identificato.

Di tale fatto rispondono i Ministeri della Difesa e dei Trasporti appellanti.

Va, infatti, rilevato che, nella citata sentenza n. 10285/2009, la Suprema Corte ha affermato che l'omissione di una condotta ha rilevanza, ai fini della responsabilità civile, sia, quando si tratti della pretermissione di un comportamento imposto da una specifica norma giuridica, sia, quando, per la sua posizione, il soggetto abbia obblighi particolari di prevenzione dell'evento, ed ha aggiunto che la responsabilità è, appunto, ravvisabile, una volta accertata la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed appurato, inoltre, che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto.

Entrambi i detti presupposti sussistono, nella specie, tenuto conto che sul Ministero della Difesa gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dei voli e di impedire l'accesso di aerei non autorizzati o nemici (DPR n. 1477/1965, DPR n. 1478/1965 e n. 38/1977) e



sul Ministero dei Trasporti l'obbligo di assistenza e sicurezza del volo (L. n. 511/1979), attraverso l'apposito Commissariato; obblighi che non hanno carattere astratto o generico, come ritengono le Amministrazioni appellanti, ma costituiscono, proprio, il presidio di base onde assicurare l'obbligo della sicurezza dei cieli ed evitare l'insorgenza di fatti del tipo di quello verificatosi, ed, in concreto, che un velivolo di guerra non autorizzato possa penetrare nello spazio aereo italiano e si possa nascondere in coda ad un volo di linea.


Rilevato, ancora, che nell'illecito aquiliano per omissione, il piano della causalità e quello della colpevolezza, pur restando distinguibili, sono, in sostanza, sovrapponibili, dato che la causalità nell'omissione non può esser meramente materiale, poiché "ex nihilo nihil fit", il relativo accertamento deve fondarsi, su un giudizio ipotetico, circa l'idoneità dell'azione dovuta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento (cfr. Cass. n. 11609/2005). Tale valutazione prognostica induce a concludere per la conferma della responsabilità dei citati Ministeri nella produzione dell'evento, tenuto conto che l'azione pretermessa avrebbe potuto e dovuto intervenire, non al momento dell'esplosione del missile, come da loro postulato, ma prima di detto momento e, cioè, quando conosciuta o -che è lo stesso- conoscibile, da parte dei loro operatori, la presenza di aerei non identificati nell'aerovia del DC 9, avrebbero dovuto attivarsi le opportune reazioni, per consentire, ad esempio, l'intercettazione del velivolo ostile, da parte di aerei dell'aeronautica militare italiana, o per modificare la rotta assegnata all'aereo di linea, al fine di garantire la sua sicurezza e l'incolumità di passeggeri ed equipaggio; attività che, ove

it

tempestivamente posta in essere, ben avrebbe potuto evitare il disastro, ma che le Amministrazioni hanno, implicitamente, ammesso di non aver fatto, laddove si sono limitate ad allegare l'imprevedibilità e la repentinità del fatto -riferite all'esplosione del missile- ed invocato il fortuito.

La circostanza che gli appellanti non avessero conoscenza dell'esistenza del pericolo, non è idonea ad escludere la colpevolezza, che resta integrata, per quanto si è sopra esposto, dall'omissione delle attività imposte dalle norme di sorveglianza e di controllo.

Se, a tale stregua, va affermata la responsabilità ex art 2043 cc, dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti, il cui accertamento era stato invocato, come si è detto, da Alessandro e Marcello Sabatini La Rocca, dalle germane Teresa e Davinia La Rocca, da Antonino De Lisi nonché da Anna Giovagnoli, Carla Maura e Fabio Volanti, deve confermarsi, pure, l'applicabilità, nella specie, della presunzione di cui all'art. 2050 cc, ritenuta al primo giudice, nei confronti di entrambi detti appellanti principali. Al riguardo, va osservato che la difesa militare dello spazio aereo italiano va, senz'altro, reputata, per sua natura, attività pericolosa, e che tale qualità va riconosciuta, anche, a quella volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile, tenuto conto che il carattere della pericolosità deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo (cfr. Cass. n. 10551/2002), condizioni verificatesi nella specie, data la presenza di un aereo non identificato nella medesima rotta del DC 9. La responsabilità resta, dunque, accertata, anche, per il titolo in esame, non avendo le



Amministrazioni, affatto, fornito, secondo quanto si è sopra
esposto, la prova liberatoria, che incombeva loro.

Il motivo di Anna Giovagnoli e consorti per la condanna del
Ministero dell'Interno e per l'accertamento della responsabilità
contrattuale, anche da contatto sociale, connessa all'acquisto di un
biglietto aereo, va, invece, ritenuto inammissibile, sotto entrambi
detti profili. Rilevato, anzitutto che il Ministero dell'Interno non
era stato oggetto di statuizione di condanna nell'impugnata
sentenza, di tal che l'appello principale, pur cautelativamente
proposto, è in "parte qua" inammissibile per carenza d'interesse,

va osservato che, intervenendo (cfr. comparsa depositata il
5.6.1990) nel procedimento promosso da Vincenzo La Rocca e
Maria D'Angelo, in cui si era prospettata la responsabilità ex artt.
2043 e 2050 cc dei Ministeri dei Trasporti e della Difesa nonché
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i predetti appellanti

incidentalmente aderirono alla medesima prospettazione, richiamando
gli esiti dell'istruttoria penale per l'accertamento delle cause del
disastro nonché "i gravi episodi concomitanti e successivi (attinenti
alle disfunzioni e manchevolezze colpose dei Servizi dello Stato
anche nell'affrontare i necessari mezzi di accertamento)" e
chiedendo la condanna al risarcimento delle medesime
Amministrazioni, (il Ministero dell'Interno era stato evocato in
giudizio nell'autonomo procedimento promosso da Alessandro e
Marcello La Rocca, poi, riunito a quello proposto dai nonni, in cui
fu spiegato l'intervento).

Ne consegue che sia la domanda di condanna del Ministero
dell'Interno che quella fondata sulla responsabilità contrattuale
devono considerarsi nuove, e, dunque, inammissibili, in appello,

it

per il divieto posto dall'art. 345 cpc, anche, nel testo qui applicabile.

Procedendo alla valutazione degli appelli incidentali, relativi al "quantum", profilo sul quale gli appellanti principali non hanno mosso censure, va rilevato che i germani Alessandro e Marcello Sabatini La Rocca, hanno lamentato l'erroneità della liquidazione ritenuta vile, osservando che all'epoca del disastro aereo avevano, appena, 12 e 10 anni e che il reddito del loro defunto genitore, anche calcolato ai minimi pensionistici, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento in loro favore, d'importi ben più cospicui rispetto a quelli liquidati.

Anche Antonino De Lisi, lamenta, pure, quale erede di Eraldo De Lisi ed Anna Maria Matraccia, che l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non sia congruo, tenuto conto della grave perdita subita e della gravità del fatto dedotto in giudizio.

Anna Giovagnoli, Carla Maura e Fabio Volanti, anche quali eredi di Edo Volanti, hanno censurato l'impugnata sentenza, oltre che per l'erronea determinazione dell'importo loro dovuto "iure proprio" -ritenuto insufficiente in relazione sia al danno "propriamente morale" per le modalità cruente del fatto e l'esposizione pubblica del loro dolore sia al danno esistenziale, per l'estinzione del rapporto parentale- anche, per l'omessa liquidazione del danno "iure hereditatis".

Al riguardo, i detti appellanti incidentali invocano un "revirement" della tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno tanatologico e sostengono che lasciare priva di risarcimento la vittima diretta della sciagura aerea costituisce un vero assurdo logico, ed insistono per il riconoscimento del danno da morte, pari al 100% del danno alla salute, subito dal loro

congiunto, deceduto, a soli 26 anni, nel disastro, ed, inoltre, per la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita dell'aspettativa di "accrescimento patrimoniale" che Marco Volanti avrebbe potuto conseguire, ove fosse sopravvissuto, da determinarsi, in via equitativa, con riferimento ai parametri di cui al D. Lgs. 209/2005, sulla base del reddito fiscale del danneggiato all'epoca del sinistro.

Muovendo, per comodità espositive, da tale ultima censura, osserva la Corte che la stessa è infondata.

Rilevato, anzitutto, che la domanda risarcitoria "iure hereditatis" deve ritenersi proposta, in prime cure, tenuto conto che nella comparsa d'intervento in causa è stata spesa la qualità di "eredi universali di Volanti Marco" da parte degli intervenienti i quali hanno chiesto la condanna al "risarcimento di tutti i danni" connessi ai fatti dedotti, va osservato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass SU n. 28423/2008), il risarcimento del danno biologico compete ai prossimi congiunti di una persona deceduta, i quali, come nella specie, abbiano agito in qualità di eredi, quando il diritto al ristoro dei detti danni sia enunato a far parte del patrimonio del defunto, come normalmente avviene quando tra l'evento dannoso che abbia prodotto danni alla salute e l'"exitus" sussista un lasso di tempo apprezzabile.

Ciò va ricondotto al fatto che la perdita del bene giuridico della vita, in capo al soggetto, non si traduce nel contestuale acquisto al patrimonio dello stesso di un corrispondente diritto al risarcimento del danno, trasferibile agli eredi, proprio perchè il risarcimento mira a reintegrare gli effettivi pregiudizi subiti dal danneggiato e non è liquidato in funzione sanzionatoria nei confronti del responsabile. A tale stregua, posto che la morte non

IN CASO

it



costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, fruibile, solo, in natura dalla persona del suo titolare, non è possibile, in conseguenza, la liquidazione di un risarcimento per equivalente che operi quando la persona abbia cessato di esistere (Cass. n. 12326/09)

In base a tali principi, che qui si condividono, non può riconoscersi alcun risarcimento, neppure per danno patrimoniale, trasmissibile agli eredi del giovane Marco Volanti, tenuto conto che lo stesso è morto sul colpo a seguito dell'esplosione del missile (fino alle 18.59'45" l'aeromobile su cui viaggiava era stabilizzato sulla rotta assegnata ed alle 19.04'28" il pilota già non dava più risposta), e che tale evento gli ha, all'evidenza, precluso ogni concreta possibilità di "accrescimento" del suo patrimonio, dedotta a sostegno della voce risarcitoria in esame, con conseguente infondatezza della connessa richiesta, avanzata "iure successionis".

Fondate sono, nel resto, le impugnazioni incidentali.

Va, anzitutto, rilevato che, con la sentenza n. 26972 del 2008, le Sezioni Unite della Suprema Corte, completando la rilettura dell'art. 2059 cc, fornita con le precedenti sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, e, riportando il sistema nell'ambito della bipolarità (danno patrimoniale e non patrimoniale), hanno ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 ogni danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, così superando il tradizionale principio che qualificava il danno morale come "sofferenza contingente" o "turbamento dell'animo transeunte".

La citata sentenza, che ha, poi, chiarito che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponda ad esigenze descrittive e non costituisca il riconoscimento di



distinte categorie di danno, ha ritenuto, per quanto qui interessa, che la perdita di una persona cara implica, necessariamente, una sofferenza morale di natura soggettiva, che non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del danno non patrimoniale, di cui tenere conto -unitamente a tutte le altre conseguenze- nella relativa liquidazione unitaria ed omnicomprensiva, concludendo che la congiunta attribuzione di dette due voci costituisce una duplicazione risarcitoria inammissibile.

Valutando, a tale stregua, la richiesta dei congiunti Volanti (che avevano formulato la domanda sotto il duplice profilo) per il decesso del figlio e fratello, nonché quella dei fratelli La Rocca per la perdita del padre (non vi è appello incidentale sul "quantum" da parte di costoro quali eredi dei nonni, né di Teresa e Davinia La Rocca), ed, ancora, quella di Antonino De Lisi, anche quale erede di Eraldo De Lisi ed Anna Maria Matraccia, per la morte della sorella Elvira e della nipote Alessandra Parisi (rispettivamente figlia e nipote dei defunti coniugi De Lisi Matraccia) non può non rilevarsi che la perdita dei rapporti parentali suddetti, da parte degli appellati, avvenuta in modo violento e contrassegnata da profonde ambiguità ed inaccettabili ritardi sull'individuazione delle cause del disastro aereo (la presente sentenza cade a distanza di trenta anni dal fatto), abbia stravolto i loro assetti familiari, devastato la quiete domestica e condizionato, pesantemente, la loro vita.

Ritiene, dunque, la Corte che l'ammontare liquidato dal primo giudice non sia, in effetti, idoneo a riparare tali offese, e di dover, perciò, condannare i Ministeri della Difesa e dei Trasporti, in solido, al pagamento delle seguenti maggiori somme in moneta attuale: € 200.000,00, per ciascuno dei fratelli Sabatini La Rocca; €

1

GASO

it

150.000,00 ciascuno, in favore di Anna Giovagnoli e di Edo Volanti, e per esso dei suoi eredi, € 150.000,00 ciascuno, per Eraldo De Lisi ed Anna Maria Matraccia, e per essi del loro erede, nonché € 80.000,00, in favore di Antonino De Lisi in proprio, ed € 80.000,00, ciascuno, in favore Carla Maura e Fabio Volanti.

La "taxatio" appena operata, in via equitativa, si reputa congrua, anche, in considerazione delle provvidenze erogate in favore degli appellati, quali documentate in atti, dovendo, al riguardo, considerarsi che, seppure tali attribuzioni abbiano natura diversa rispetto al risarcimento del danno, le stesse traggono, comunque, la loro fonte dallo stesso fatto illecito che ha prodotto il danno.

Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione del criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dei Ministeri dei Trasporti e della Difesa, in solido tra loro, e possono liquidarsi in favore dei fratelli Sabatini La Rocca in complessivi € 5.200,00, di cui € 1.500,00, per diritti di procuratore ed € 3.500,00, per onorario, oltre accessori, in favore di Teresa e Davinia La Rocca in complessivi € 5.200,00 di cui € 1.500,00, per diritti di procuratore ed € 3.500,00, per onorario, oltre accessori (le difese svolte dal medesimo procuratore dei predetti sono sovrapponibili), in favore di Antonino De Lisi, in complessivi € 8.500,00, di cui € 1.800,00, per diritti di procuratore ed € 6.500,00, per onorario, oltre accessori; in favore di Anna Giovagnoli e consorti in complessivi € 11.000,00, di cui € 2.300,00, per diritti di procuratore ed € 8.000,00, per onorario, oltre accessori, in tal senso ridotte le maggiori somme richieste, in considerazione del "quantum" di domanda accolta.



Nei confronti del Ministero dell'Interno le spese vanno, interamente, compensate tra le parti.

PQM

La Corte d'Appello,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

giudicando sull'appello principale proposto dai Ministeri della Difesa, dei Trasporti e dell'Interno, nei confronti di Alessandro e Marcello Sabatini La Rocca, di Vincenzo La Rocca e Maria D'Angelo; di Giuseppa D'Alfonso, Maria Rosaria D'Alfonso, Angela Bidone e Maria Rosa Croce, di Volanti Edo, Giovagnoli Giovanna, Carla Maura e Fabio Volanti, di Matraccia Anna Maria, Eraldo De Lisi, Ad Antonino De Lisi, e su quello incidentale proposto da Alessandro e Marcello Sabatini La Rocca, da Teresa e Davinia La Rocca, quali eredi di Vincenzo La Rocca e Maria D'Angelo, di Anna Giovagnoli, Carla Maura e Fabio Volanti, anche quali eredi di Edo Volanti, di Antonino De Lisi, anche quale crede di Anna Maria Matraccia e di Eraldo De Lisi, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 1.4-4.5.2007:

dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti principali e Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso nonchè Maria Rosa Croce, anche quale erede di Angela Bidone;

condanna i Ministeri dei Trasporti e della Difesa, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:

- € 200.000,00, ciascuno, in favore di Alessandro e di Marcello Sabatini La Rocca,

- € 150.000,00 in favore di Anna Giovagnoli, di € 80.000,00, ciascuno, in favore Carla Maura e Fabio Volanti, nonchè di €

it
A

150.000,00 in favore dei predetti Giovagnoli e Volanti, quali eredi di Edo Volanti;

- di € 380.000,00 in favore di Antonino De Lisi, anche quale erede di Eraldo De Lisi ed Anna Maria Matraccia;

compensa le spese del primo grado di giudizio tra gli appellanti e Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso e Maria Rosa Croce, anche quale erede di Angela Bidone e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

dichiara inammissibile l'appello del Ministero dell'Interno, nonché la domanda di risarcimento del danno a titolo contrattuale e quella risarcitoria aquiliana nei confronti del Ministero dell'Interno formulate dalla Giovagnoli e dai Volanti;

condanna il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in favore dei fratelli Sabatini La Rocca in complessivi € 5.200,00, oltre accessori, in favore di Teresa e Davinia La Rocca in complessivi € 5.200,00, oltre accessori, in favore di Antonino De Lisi in complessivi € 8.500,00, oltre accessori, in favore di Anna Giovagnoli, e Carla Maura e Fabio Volanti in complessivi € 11.000,00, oltre accessori;

compensa, interamente le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno e nei rapporti tra gli appellanti e Giuseppa e Maria Rosaria D'Alfonso nonché di Maria Rosa Croce, anche quale erede di Angela Bidone.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte d'Appello, in data 15.4.2010.

Alfredo Biondo

IL CANCELLIERE C1
Merisa Zinnanti

Zinnanti

Dr. F. Nove Palizzano

[Signature]

Preparato e consegnato dalla 1ª Sezione Civile

Cella Corte di **14 GIU 2010**

IL CANCELLIERE - CI
Marisa ZINNANTI

Marisa Zinnanti

in Cass. **14 GIU 2010** Ministero della Giustizia

Stato, ai sensi dell'art. 14 legge 3-4-1978.

IL CANCELLIERE
Marisa Zinnanti

Marisa Zinnanti

III CASO.it

[Handwritten mark]